

# Decreto del 21/07/1998 n° 350

## art.1

Ai fini della tenuta del registro di cui all'articolo 32, e dell'articolo 33, comma 3, del D.Lgs.5 febbraio 1997, n° 22 e per l'effettuazione dei controlli periodici, le imprese interessate sono tenute a versare alla provincia territorialmente competente un diritto d'iscrizione annuale determinato nei seguenti ammontari, in relazione alle attività e alle quantità dei rifiuti trattati:

classe	quantità	tabella espressa	in	diritti tonnellate	di	iscrizione recupero	recupero €.
1	superiore o uguale a	uguale a			200.000	1.500.000	€ 774,69
2	superiore o uguale a	uguale a	60.000 e	inferiore a	200.000	950.000	€ 490,63
3	superiore o uguale a	uguale a	15.000 e	inferiore a	60.000	750.000	€ 387,34
4	superiore o uguale a	uguale a	6.000 e	inferiore a	15.000	500.000	€ 258,23
5	superiore o uguale a	uguale a	3.000 e	inferiore a	6.000	200.000	€ 103,29
6	superiore a				3.000	100.000	€ 51,65

i diritti vanno versati ogni 30 aprile di ciascun anno su conto corrente postale n° 12166955

intestato a  
Provincia Regionale di Catania  
via Prefettura n° 14  
cap. 95100 Catania

specificando la causale di versamento relativa all'anno ed alla classe di appartenenza

Presentare attestazione di avvenuto pagamento presso gli Uffici dello Assessorato Provinciale Territorio ed Ambiente  
via Nuovaluce n° 67  
Tremestieri Etneo  
anche a 1/2 FAX r 095/4012817

## art.2

Il versamento dei diritti d'iscrizione deve essere effettuato tramite conto corrente postale a favore della provincia con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:

- a) denominazione e sede legale del richiedente;
- b) attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
- c) partita IVA e codice fiscale;

## art.3

1. L'attestazione del diritto del primo versamento deve essere allegata alle comunicazioni, per gli anni successivi il versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
2. Il versamento del diritto di iscrizione è dovuto su base annuale dal 1° gennaio 1998.
3. L'iscrizione nei registri di cui agli artt. 32 e 33, comma 3, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n° 22, è sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti.